**BOZZA DI CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE**

(Il presente documento è da intendersi quale schema-base da adattare e completare in esito al procedimento di co-progettazione)

Convenzione di co-progettazione ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 117/2017, per la realizzazione degli interventi nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, CUP…

Con la presente Convenzione,

**TRA**

* ………….. (di seguito indicato anche come “soggetto beneficiario” o “Amministrazione procedente”), con sede legale in …, indirizzo, P.Iva … e C.F. …, rappresentato ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, da….;

**E**

• ETS …... ( di seguito indicato anche come “Ente partner”), con sede legale ……..P.Iva ……...e CF ……. rappresentato ………….

cumulativamente indicati anche come “Parti”:

**Premesso** che:

– con determinazione ……. n. ….. del ……., qui richiamata, è stato approvato l’Avviso pubblico, con relativi allegati, di indizione dell’istruttoria finalizzata all’individuazione degli Enti del Terzo settore disponibili alla co-progettazione per la realizzazione degli interventi ……….. CUP…..

– detto Avviso è stato pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data……. ;

– con determinazione n. ………. del ………, qui richiamata, sono state approvate le risultanze della procedura di co-progettazione in parola ed individuati gli enti partner, come sopra generalizzati, quali soggetti idonei a collaborare con ……….. in modo condiviso e nel rispetto dell’evidenza pubblica funzionale all’attuazione dei documenti progettuali preliminari di massima posti a base della procedura medesima;

**Atteso** che:

− la ASL di…………, è beneficiario del finanziamento da parte del …;

− l’investimento …. ha l'obiettivo di ….

− l’Avviso … definisce che le risorse del … siano destinate …. in qualità di soggetti attuatori ammessi a presentare domanda di finanziamento dei progetti di intervento per le linee di attività previste;

− la ASL/la Regione… ha presentato progettualità di massima nell’ambito dell’investimento … dell’Avviso, contraddistinto dal CUP …

− l’amministrazione procedente è responsabile unico nei confronti di…

**Rilevato** che:

– lo strumento della co-progettazione degli interventi ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, trova giustificazione riconoscimento del Terzo Settore quale sistema in grado di sostenere le logiche di sviluppo del complesso sistema di servizi per nel l’integrazione sociale dei cittadini nel quadro degli interventi oggetto della presente Convenzione, nonché di istituire relazioni efficaci con soggetti qualificati;

– la complessità delle attività da espletare e la diversificazione delle risorse necessarie presenti nel locale contesto territoriale, ma che necessitano di un coordinamento unitario e di una crescente integrazione nell’ottica degli obiettivi indicati …., rende opportuno il ricorso alla procedura di co- progettazione, al fine di coinvolgere gli Enti del Terzo Settore per il ….;

– la partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità ed appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell’accesso alle prestazioni;

– lo strumento della co-progettazione vede, quindi, il Soggetto attuatore ed il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle domande sociali reali, a mettere a disposizione risorse ed a farsi promotori di reti per la realizzazione degli interventi, prevedendo un sistema di verifica, valutazione e controllo attraverso cui assicurare la qualità e l’unitarietà dei processi organizzativi.

**Visti**:

– il D.Lgs. n. 117/2017, recante il “Codice del Terzo settore”;

– l’art. 118, co 4, Costituzione;

– la sentenza Corte Costituzionale n. 131/2020;

– la legge n. 241/1990, con particolare riferimento gli artt. 1, 11 e 12;

– la legge n. 136/2010;

– il D.Lgs. n. 36/2023;

– le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con Decreto

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.03.2021;

– D.Lgs. n. 104/2010;

– D.P.R. 62/2013 s.m.i.;

– il Regolamento (UE) 2016/679;

– il D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

–il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante il Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;

**-** il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare: l’art. 15 e l’Allegato III sulle condizioni abilitanti orizzontali applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento, l’art. 4 in materia di trattamento dai personali e l’art. 74 in materia di verifiche di gestione dell’Autorità di Gestione; l’art. 69, c. 8, Allegato XIV in materia di sistema elettronico per scambio di dati tra le Autorità del programma e i Beneficiari, Allegato XV in materia di sistema elettronico per scambio di dati tra Stati membri e Commissione Europea;

**-** il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) 1296/2013;

**-** il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

**-** il Regolamento (UE EURATOM) 2020/2093 del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

**-** la Legge di Bilancio di Previsione dello Stato 2021 e del Bilancio Pluriennale 2021-2023, 30 dicembre 2020, n. 178; in particolare l’art. 1, c. 55, che stabilisce che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dell’Unione Europea per il periodo di programmazione 2021 – 2027, ivi compresi anche quelli del Fondo Sviluppo e Coesione, è assicurato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; l’art. 1, c. 56 secondo cui “*al fine di garantire l’efficace e corretta attuazione delle politiche di coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027 nonché la standardizzazione delle relative procedure attuative previste dai sistemi di gestione e controllo, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibili per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e degli interventi cofinanziati*”;

**-** l’Accordo di Partenariato dell’Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021- 2027, approvato il 15 luglio 2022 con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)4787 (di seguito “Accordo di Partenariato 2021-2027”) e in particolare il paragrafo 11;

**-** il Programma Nazionale (PN) Equità nella Salute 2021-2027 - CCI 2021IT05FFPR002 (Programma), presentato nella sua versione definitiva in data 3 ottobre 2022 tramite il sistema SFC (System for Fund Management in the European Union);

**-** la Decisione di esecuzione C(2022) 8051 del 4 novembre 2022 che approva il programma “PN Equità nella Salute 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna in Italia CCI 2021IT05FFPR002;

**-** il Decreto del Segretario Generale del Ministero della salute n. 5 del 17 aprile 2023, registrato presso l’Ufficio centrale di Bilancio al n. 606 in data 19.05.2023 e presso la Corte dei Conti al n. 1664 in data 22.05.2023, recante il riparto delle risorse del PN in favore degli Organismi Intermedi e del Ministero della salute per la realizzazione degli interventi di competenza.

**Considerato** che:

– il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106” riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

– l'art. 5, c. 1, lettera a), di tale Decreto individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore i servizi sociali di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 che rimanda all’art. 128 del della legge n. 112/2016 che identifica i servizi sociali in tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

– l’art. 55 del medesimo Codice del Terzo che prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

– con sentenza n. 131/2020 la Corte Costituzionale legittima pienamente gli strumenti del citato art. 55, come la co-progettazione, quale modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico; ciò, al fine di promuovere un’ampia sinergia tra attori diversi per definire insieme un complesso di interventi tra loro integrati e sinergici da sostenere destinando allo scopo, sempre sulla base di un processo condiviso, risorse dell’amministrazione e risorse che tale gruppo individua sia internamente che esternamente;

**Precisato** che la co-progettazione non è riconducibile all’appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato; pertanto, il presente atto non assume le caratteristiche del contratto d’appalto trattandosi di attività a fini pubblici sociali che comporta il rimborso delle spese sostenute e non il pagamento di corrispettivi;

**Atteso** che attraverso che l’accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, vengono definite le modalità di realizzazione dell’intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

**Preso atto** che la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti partner attuatori degli interventi, autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha avuto esito regolare;

**Richiamati** i progetti definitivi elaborati dalle Parti frutto dei tavoli di co-progettazione;

**Ritenuto** di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, incluso l’Avviso …. relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto, nonché gli allegati, ancorché non materialmente uniti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2 - Oggetto**

1. La presente Convenzione, sottoscritta fra le Parti, regola il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto definitivo relativo al CUP …elaborato dalle Parti e frutto dei tavoli di co-progettazione, in relazione al rispettivo documento progettuale preliminare di massima predisposto dall’Amministrazione procedente, posto a base della procedura di co-progettazione e presentato per il finanziamento a valere su…

2. Il suddetto progetto definitivo è unito alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale unitamente ai rispettivi allegati, come così indicato: progetto definitivo CUP ……………CIG……….

3.L’Ente partner con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegnano affinché le attività co-progettate con …. siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato, anche impegnandosi ad apportare agli interventi tutte le eventuali necessarie rimodulazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare la migliore tutela dell’interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall’Avviso e dai relativi allegati, nonché nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

4. In considerazione della specificità e della natura degli interventi, il soggetto beneficiario nel corso dell’espletamento delle attività progettuali concordate, si riserva di impartire gli eventuali necessari indirizzi agli Enti attuatori partner i quali si assumono la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.

5. Resta inteso che tutte le attività progettuali potranno subire variazioni e rimodulazioni in base alle disposizioni emanate dagli Organi e Autorità preposti.

**Art. 3 - Durata**

1. La presente Convenzione ha durata sino alla totale implementazione dei Progetti definitivi di cui all’art. 2 e comunque entro il …

2. Gli interventi dovranno essere completati con relativa rendicontazione finale entro il…,

come previsto dal menzionato Avviso …1/2022.

3. L’Ente partner si impegna a garantire l’esecuzione delle prestazioni oltre il periodo di cui al precedente punto 2 solo nel caso di accordi o proroghe autorizzati dal competente O.I. rispetto al termine ultimo per la conclusione dei progetti.

**Art. 4 - Attività progettuali**

1. I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel citato allegato Progetto definitivo per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

**Art. 5 - Impegni specifici dell’Ente partner**

1. L’Ente partner si impegna a realizzare ogni singolo intervento individuato nel Progetto definitivo nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma e garantiscono la disponibilità a collaborare con il soggetto beneficiario per la realizzazione e la supervisione delle attività progettuali.

2. L’Ente partner si impegna a relazionare e rendicontare gli interventi progettuali secondo i termini e modalità stabiliti dalle disposizioni di riferimento dei finanziamenti del PNES e dall’Avviso relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto. In particolare, la rendicontazione delle attività svolte e la relativa documentazione sarà indirizzata a…. in quanto soggetto beneficiario e attuatore.

3. L’Ente partner è effettuare e gestire la attività progettuali in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori e del personale ad esse adibito, nel rispetto delle prescrizioni, direttive, linee guida e protocolli sanitari emanati dalle competenti Autorità.

4. L’Ente partner è tenuto all’osservanza e ad applicare tutte le norme contenute nel CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e la località dove si espletano le attività progettuali.

5. L’Ente partner è tenuto a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o prestatori d’opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali. In particolare, gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte dagli stessi volontari ai fini della presente Convenzione. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza.

6. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione e condivisione.

7. Si intendono qui richiamati gli ulteriori impegni assunti nella documentazione prodotta in sede di partecipazione alla procedura di co-progettazione degli interventi progettuali di cui trattasi, ivi inclusi gli adempimenti di cui all’art. ……………..

**Art. 6 - Impegni specifici della ASL/O.I. (da verificare in sede di tavoli di coprogettazione)**

1. L’ASL/O.I…. in qualità di soggetto beneficiario, si impegna al trasferimento delle risorse di pertinenza degli Enti partner previa puntuale verifica delle rendicontazioni presentate dagli Enti attuatori partner.

Eventuali errori od omissioni nelle rendicontazioni dovranno essere tempestivamente risolte dall’Ente partner ed i trasferimenti potranno avvenire solo a seguito della presentazione di una rendicontazione completa e valida così come definito dall’allegato accordo Progetto definitivo.

2. Per favorire l’avvio e la prosecuzione delle attività il soggetto Beneficiario si impegna a corrispondere anticipazioni parziali delle somme destinate agli interventi definite dal quadro economico di coprogettazione così come segue:

(da completare …)

**Art. 7 – Coordinamento delle attività**

(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di co-progettazione)

**Art. 8 – Monitoraggio delle attività**

(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di co-progettazione)

**Art. 9 - Risorse messe a disposizione**

(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di co-progettazione)

1. Il quadro economico delle progettualità (Allegati...), evidenzia le risorse a disposizione del partenariato per la realizzazione delle progettualità ed evidenzia altresì le eventuali risorse che lo stesso Ente partner metterà a disposizione a titolo di cofinanziamento.

2. Gli importi indicati nel quadro economico costituiscono il massimo importo erogabile e deve, pertanto, intendersi comprensivo di qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili previste nel citato Avviso ………... In nessun caso potranno essere indicate a rendiconto spese non ammissibili ai sensi del medesimo Avviso o di documenti e/o norme ad esso collegati o da esso richiamati. In tal senso, il Soggetto beneficiario si riserva di non riconoscere le spese non conformi al citato Avviso ….

3. La contribuzione economica verrà erogata sulla base, nei limiti, con le modalità, le tempistiche ed alle condizioni previste dall’Avviso …, qui integralmente richiamate.

4. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate al fine dell’erogazione delle singole tranche del contributo. In ogni caso il contributo assegnato, entro il massimale indicato nel quadro economico, non potrà determinare un attivo.

5. Nel caso di inosservanza agli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte dell’Ente partner, il soggetto beneficiario si riserva di sospendere l’erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento.

6. L’eventuale disimpegno delle risorse finalizzate all’attuazione delle progettualità in parola, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dal citato Avviso …, e di conseguenza una riduzione o revoca delle somme di cui al comma 1. Nei casi previsti al paragrafo precedente, l’Ente partner si impegna a tenere indenne e manlevare il soggetto beneficiario qualora la revoca o riduzione delle risorse avvenga in conseguenza di proprie inosservanze rispetto agli obblighi rispettivamente assunti.

7. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione delle risorse, sarà rettificata e gli importi eventualmente corrisposti all’Ente partner saranno recuperati.

8. L’Ente partner dovrà conservare tutta la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi ai progetti finanziati, predisponendo un “fascicolo di progetto” su adeguato supporto informatico che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e che deve essere conservato per i dieci anni successivi alla concessione dell’agevolazione.

9. Tutti i documenti contabili dovranno riportare la denominazione del Programma Nazionale Equità nella Salute, dei Progetto definitivi, CIG e CUP per la riconducibilità delle spese agli stessi. Con il rimborso delle spese previste dalla presente Convenzione.

10. L’Ente partner si intende del tutto soddisfatto di ogni loro avere per cui non potranno reclamare per l’esecuzione delle attività progettuali, alcun diritto o pretesa, incluse nuove o maggiori spese sostenute ancorché afferenti al progetto di cui trattasi. Pertanto: qualora le spese effettivamente sostenute risultassero superiori a quelle preventivate nel citato quadro economico, gli Enti attuatori partner non potranno avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi che rimarranno a totale loro carico, rimanendo invariato il previsto finanziamento. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate nel citato quadro economico e/o nelle ipotesi di eventuali decurtazioni per inammissibilità delle spese rendicontate, il finanziamento sarà ridotto sino a concorrenza delle spese regolari effettivamente sostenute.

11. Le spese oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive, pertinenti, coerenti, comprovabili, riferibili temporalmente al periodo di attuazione del Progetto definitivo e conformi al suo approvato quadro economico.

12. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i rimborsi all’Ente partner avverranno nel termine di …giorni dalla data di presentazione al soggetto beneficiario, a firma del proprio legale rappresentate, di nota spese/fattura di rimborso, riportanti il CUP e CIG relativi alla progettualità finanziata di riferimento, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, utili, accantonamento, ricarico o simili:

a) prospetto riepilogativo delle spese rendicontate effettivamente sostenute ai fini del finanziamento, con l’indicazione dei relativi documenti di spesa riferiti al Progetto definitivo, corredato da copia degli idonei giustificativi quali fatture quietanziate, quietanze di pagamento, ricevute fiscali o scontrini fiscali con indicata la natura del bene e servizio acquistati (c.d. “scontrino parlante”), o da altri documenti contabili fiscalmente regolari aventi valore probatorio equivalente, il tutto validamente emesso conformemente alla normativa vigente in materia;

b) autodichiarazione attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero e si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione della progettualità finanziata;

c) relazione comprovante la realizzazione dell’attività svolta nel periodo di riferimento con descrizione del raggiungimento degli obiettivi intermedi raggiunti e la rispondenza delle attività svolte con il Progetto di cui trattasi;

d) ogni altra ulteriore documentazione, dati e informazioni richiesti da…. funzionali alla procedura di liquidazione, ivi incluso quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui all’Avviso………… al fine di comprovare, anche mediante autodichiarazione, la conformità delle spese e delle attività realizzate alla normativa di riferimento del PNES, tra i quali i criteri di ammissibilità di cui all’art. … del …

13. La liquidazione dei rimborsi all’Ente partner è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di …, tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per l’Ente partner a ciò tenuti, con l’acquisizione del D.U.R.C. ed, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l’esigibilità.

14. Gli importi definiti dal quadro economico in esito al percorso di coprogettazione potrebbero subire rimodulazioni sulla base di eventuali risorse aggiuntive derivanti da interventi oggetto di altre procedure afferenti alla medesima linea progettuale...

In tal caso si prevede la riapertura del tavolo di coprogettazione e la rimodulazione congiunta della progettualità al fine di ampliare l’offerta ed il valore sociale dell’intervento.

**Art. 11 – Assicurazioni e fideiussioni/garanzie definitive**

1. L’Ente partner è l’unico responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali. Essi sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che il medesimo Ente partner solleva il soggetto beneficiario da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente accordo.

2. A garanzia dei rischi gli Enti partner hanno prodotto le seguenti polizze di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT), valide per tutto il periodo della Convenzione, proroghe o rinnovi, per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, volontari, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività:

– ……..: polizza n………… del…………………. rilasciata da………………………, con massimale pari ad euro …….;

– ……..: polizza n………… del…………………. rilasciata da………………………, con massimale pari ad euro …….;

4. Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell’Ente partner il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie e limitazioni contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Ente partner dalle responsabilità incombenti su di loro o sulle persone della cui opera si avvalgano, né gli esonera dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Alla presente convenzione si applica la disciplina dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 in merito alle garanzie definitive in quanto compatibile. L’Ente partner per la sottoscrizione della Convenzione dovrà costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 5 per cento dell’importo contrattuale e tale obbligazione.

**Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L’Ente partner assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010. A tal fine essi rendono al soggetto beneficiario formali dichiarazioni di………..

I conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a finanziamento e per l’accreditamento del contributo concesso, sono intestati o cointestati all’Ente partner.

Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale con conseguente revoca del finanziamento, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. L’Ente partner si impegna a comunicare entro sette giorni al Soggetto beneficiario ogni eventuale variazione dei dati appresso dichiarati relativi ai conti correnti dedicati ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

- conto corrente intrattenuto presso la Banca ………………….………………………………………...

intestato a………………………………………………………………………………………………………

Cod. IBAN (codice di 27 cifre)

- generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:

Cognome nome ………………………………………………….…………………

nato/a a ………………………………………………………….… il ………………………………………..

Codice Fiscale …………………………………………………………….….……………………………….

**Art. 13 – Principio di buona fede**

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti assumono l’impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell’accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

**Art. 14 – Riservatezza**

1. L’Ente partner è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il soggetto beneficiario.

2. In particolare, l’Ente partner ha l’obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all’attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell’esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente accordo, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del partenariato in parola.

4. L’Ente partner è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. L’Ente partner potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per l’espletamento delle proprie attività sociali o per disposizione normativa.

**Art. 15 – Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, l’Ente partner potrà assumere il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali di cui vengano a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle attività progettuali. L’Ente partner sarà pertanto individuato quali Responsabili del trattamento secondo quanto previsto nel Decreto del Ministro della Salute sul trattamento dei dati personali nel PNES ed annesso Allegato Tecnico;

2. Gli Enti partner si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze…recante la disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito dei Sistemi informativi ed annesso Allegato Tecnico s.m.i., dal Decreto del Ministro della salute recante la disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali nel Programma Nazionale Equità nella Salute ed annesso Allegato tecnico, e di quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.

3. Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub Responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al Titolare del trattamento, in conformità all’articolo 28 comma 2 del Regolamento (UE) 2016/679. In tale ipotesi, su tale altro Responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati ai sensi dell’articolo 28 comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

**Art. 16 – Divieto di cessione e vicende soggettive dell’Ente partner**

1. È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività progettuali al di fuori dei rapporti di partenariato individuati in sede di co-progettazione. É inoltre vietata la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione.

2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché vengano comunicate al Soggetto beneficiario.

3. Nel caso di trasformazioni dell’Ente partner, incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il subentro nella presente Convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dal soggetto beneficiario previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti ed i criteri di selezione originariamente stabiliti in sede procedimento di co-progettazione.

4. L’Ente partner si obbliga a comunicare tempestivamente al soggetto beneficiario le proprie vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire le verifiche del caso.

5. In caso di assenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 3 o l’inosservanza del presente articolo da parte degli Enti partner, comporta la facoltà del soggetto beneficiario di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso.

**Art. 17 – Risoluzione e revoca del contributo**

1. Oltre ai casi previsti in altri articoli del presente accordo, qui richiamati, il soggetto beneficiario si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere di 15 giorni, a tutto danno e rischio dell’Ente partner e con conseguente revoca del previsto finanziamento, nelle seguenti ipotesi, con salvezza della refusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:

– scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;

– mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di co-progettazione;

– non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;

– mancata attivazione delle attività;

– dopo tre formali diffide ad adempiere;

– abbandono o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;

– interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;

– violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;

– violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;

– gravi inadempienze nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;

– gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;

– rifiuto di collaborare nell’ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;

– difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione;

– inosservanze ritenute gravi dal soggetto beneficiario tali da rendere insoddisfacente l’attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del soggetto beneficiario, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l’utilizzo di personale inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il soggetto beneficiario.

2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il soggetto beneficiario comunichi per iscritto all’Ente partner interessati la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

3. In caso di risoluzione della Convenzione, l’Ente partner si impegna a fornire a richiesta del soggetto beneficiario tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere per le conseguenti incombenze. Nel caso di risoluzione gli Enti attuatori partner interessati hanno titolo al solo rimborso delle spese affettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, subordinatamente al finanziamento...

4. Nel caso in cui una somma erogata all’Ente partner debba essere recuperata in tutto o in parte, lo stesso si impegna a restituire al soggetto beneficiario la somma in questione nel termine concesso dallo stesso.

5. Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire al soggetto beneficiario potranno essere recuperate, con salvezza di ogni eventuale maggiorazione per interessi, tramite compensazione diretta con le somme eventualmente ancora dovute all’Ente partner.

Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il soggetto beneficiario potrà provvedere, tramite compensazione diretta, al recupero immediato. L’Ente partner, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifestano sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione diretta sopra descritta.

6. Resta salva la facoltà per il soggetto beneficiario di avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste per le entrate patrimoniali oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

7. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino disallineamenti e/o ritardi nell’avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, il soggetto beneficiario si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l’efficacia e l’efficienza delle attività, non ultima la revoca del contributo riconosciuto.

8. Per quanto concerne le fattispecie che determinano la revoca del contributo previsto a favore dell’Ente partner, si rinvia al citato Avviso ….

**Art. 18 – Recesso**

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all’atto della stipula della presente Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull’espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, il soggetto beneficiario ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta alle altre Parti. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

2. In caso di recesso, l’Ente partner hanno titolo al solo rimborso delle spese affettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. L’Ente partner rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.

3. L’Ente partner entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 devono richiedere, a pena di decadenza, i rimborsi ancora spettanti ai sensi del comma 2 secondo le procedure previste dalla presente Convenzione.

4. Il presente accordo può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.

5. Dalla data di efficacia del recesso o di mutuo consenso allo scioglimento, l’Ente partner si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al soggetto beneficiario, tendendolo in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria.

**Art. 19 – Riapertura tavolo di co-progettazione**

1. L’Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere all’Ente partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all’integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell’emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e degli eventuali atti/delibere autorizzativi previsti. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l’Ente partner si impegna ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal soggetto beneficiario purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico dell’Ente partner maggiori spese.

2. Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

**Art. 20 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. In applicazione dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, l’Ente partner si obbliga, nell’esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, delle norme del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti D.P.R. n. 62/2013 s.m.i. e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero della salute, Autorità di Gestione del PNES.

2. L’Ente partner è tenuto a sua volta a consegnare copia dei citati Codici di comportamento agli operatori che saranno adibiti alle attività progettuali.

3. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto negoziale ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

**Art. 21 – Composizione delle controversie**

1. Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all’interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.

2. Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di…. Si richiama, laddove applicabile, la disposizione dell’art. 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104/2010.

**Art. 23 – Rinvii normativi**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990 ed alle norme vigenti in materia di co-progettazione.

**Art. 24 – Osservanza della normativa**

1. L’Ente partner nello svolgimento delle attività progettuali, oltre al presente accordo, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto convenzionale.

2. Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico dell’Ente partner che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del soggetto beneficiario. Restano parimenti ad esclusivo carico dell’Ente partner le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

**Art. 25 – Spese di registrazione**

1. Fanno carico all’Ente Partner tutte le eventuali spese per tasse, diritti e registrazione relativi alla stipulazione della presente Convenzione, nonché ogni altra spesa inerente e/o conseguente, secondo le tariffe di legge.

2. L'imposta di bollo è a carico dell’Ente partener salvo esenzioni di legge (art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972; art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017).

**Art. 26 – Allegati**

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati.

Le parti hanno letto e riconosciuto conforme alla loro volontà il presente atto e perciò lo hanno firmato.

Firme …......................………………………………..

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’articolo dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).